



PROVINCIA DI BENEVENTO

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DI
MERCATO, FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 8 DEL 09/04/2025



INDICE

Art. 1 - Regole generali.....	3
Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia	3
Art. 3 - Divieto di frazionamento artificioso e suddivisione in lotti	5
Art. 4 - Sostegno alla partecipazione delle MPMI.....	5
Art. 5 - Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti	5
Art. 6 - Obblighi di trasparenza	5
Art. 7 - Principio di rotazione	6
Art. 8 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	7
Art. 9 - Deroga all'obbligo di rotazione	8
Art. 10 – Criteri di aggiudicazione.....	9
Art. 11 – Valutazione delle offerte	9
Art. 12 – Controllo dei requisiti.....	9
Art. 13 - Affidamento dell'appalto	10
Art. 14 - Stipula contratto e pubblicazione	10
Art. 15 - Termine dilatorio.....	10
Art. 16 - Esecuzione anticipata.....	10
Art. 17 - Certificato di regolare esecuzione	11
Art. 18 - Garanzie	11
Capo II – ALBO DEI FORNITORI E INDAGINI DI MERCATO	11
Art. 19 – Principi.....	11
Art. 20 – Albo fornitori: oggetto, iscrizione e aggiornamento.....	12
Art. 21 – Indagini di mercato	13
Capo III - AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA.....	14
Art. 22 - Affidamenti diretti.....	14
Art. 23 - Modalità procedurali	15
Art. 24 – Verifica della congruità dell'offerta	15
Art. 25 - Determina di affidamento.....	15
Capo IV- PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA.....	16
Art. 26 - Procedure negoziate	16
Art. 27 - L'iter procedimentale.....	16
Art. 28 - Le fasi della procedura	16
Art. 29 - Determina a contrarre	17
Art. 30 - Individuazione degli operatori economici da invitare	17
Art. 31 – Procedura e contenuto della lettera d'invito	18
Art. 32 - Anomalia dell'offerta.....	19
Art. 33 - Termine di conclusione della procedura negoziata	19
Art. 34 – Entrata in vigore e norme di rinvio.....	20



Capo I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 - Regole generali

1. Fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") questa Amministrazione procede mediante il ricorso ad affidamenti diretti e/o procedure negoziate senza bando, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora, dopo apposite verifiche istruttorie, il RUP accerti l'esistenza di suddetto interesse transfrontaliero certo, si procederà mediante le procedure ordinarie proprie del sopra soglia.

3. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del Libro II del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del Codice.

4. In conformità alle indicazioni di cui al parere ANAC n.13 del 13 marzo 2024 e al parere del Servizio contratti pubblici del MIT n.2577 del 03/06/2024, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è sempre consentito alla stazione appaltante il ricorso alle procedure ordinarie anche sottosoglia secondo opportune valutazioni relative alle caratteristiche del mercato di riferimento, alla peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi.

5. La facoltà di cui al precedente punto, atta a favorire il massimo confronto concorrenziale, è esercitata in applicazione del principio del risultato. Resta ferma, pertanto, ad esclusione dell'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (art.50 comma 1 lett.d), la necessità di motivare adeguatamente tale scelta da parte del RUP nella determina a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

6. In caso di ricorso alle procedure aperte anche sottosoglia di cui sopra, al fine di minimizzare i tempi di conclusione della procedura di affidamento, la stazione appaltante applica l'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art.107 comma 3 del Codice, salvo motivata diversa disposizione del RUP.

7. Ai sensi dell'articolo 17 comma 3-bis del Codice per gli appalti di lavori il lasso temporale massimo che intercorre tra l'approvazione del progetto e l'invio degli inviti ad offrire o la pubblicazione del bando di gara nel caso di ricorso, rispettivamente, a procedure negoziate e procedure ordinarie, è pari a tre mesi.

Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto di:

- a) principio del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) principio della fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) principio dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) criterio interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;



- e) principio di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) principio di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
 - h) principio di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - i) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - l) principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
 - m) principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono specificatamente improntate al rispetto dei principi di:
- a) economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) rotazione degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità per gli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - f) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.



Art. 3 - Divieto di frazionamento artificioso e suddivisione in lotti

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 14 comma 6 del Codice un appalto non può essere frazionato per eludere l'applicazione della disciplina delle soglie. La Provincia di Benevento definisce il proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, ai fini della eventuale corretta individuazione, da parte del RUP, di lotti funzionali e/o prestazionali, contestuali o successivi, e della eventuale previsione di opzioni e/o rinnovi dell'affidamento nel tempo.

3. Ai sensi dell'art. 58 comma 3 del Codice è parimenti vietato l'artificioso accorpamento di lotti.

Art. 4 - Sostegno alla partecipazione delle MPMI

1. Ai sensi dell'art. 58 comma 1 del Codice, ferma la necessità di tutelare il livello qualitativo delle prestazioni da affidare, nella predisposizione degli atti delle procedure di affidamento sotto soglia i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione sono individuati in modo da garantire la effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

2. In particolare, si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare il potenziale delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni operanti nell'ambito di riferimento, nel rispetto del principio di prossimità.

Art. 5 - Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Nelle procedure per l'affidamento di appalti di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al Codice, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previsti criteri premiali relativi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. La Provincia di Benevento verificherà in fase di esecuzione degli appalti ad alta intensità di manodopera di cui al primo comma, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato per il costo della manodopera in sede di partecipazione alla gara.

Art. 6 - Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate. Ai sensi dell'art. 50 comma



2-bis del Codice in caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando, l'avvio della relativa consultazione è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno effettivamente proposto offerta. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo all'avviso, così come previsto nel parere del MIMS n. 746 del 30/09/2020.

3. Tutte le pubblicazioni sono effettuate sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 7 - Principio di rotazione

1. La Provincia di Benevento si impegna ad applicare per gli affidamenti sottosoglia il principio di rotazione mediante la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei. Suddetto principio evita la formazione di rendite di posizione da parte di alcuni operatori economici favorendo il perseguimento di effettiva concorrenza, massima partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e sostanziale alterità qualitativa delle prestazioni oggetto di affidamento.

2. Nel rispetto del principio di rotazione la cui applicazione è prevista agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi dell'art. 49 del Codice, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al "contraente uscente" ossia al soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. È esclusa l'applicazione del principio di rotazione per gli operatori economici che siano stati soltanto invitati a precedenti procedure negoziate ma non siano stati, poi, individuati quali aggiudicatari.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nel presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 9, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua, con riguardo alle prestazioni prevalenti, all'interno della stessa "categoria di opere", ovvero del medesimo "settore merceologico", ovvero della stessa tipologia di servizi, e nella medesima fascia di valore economico come meglio definita nell'art. 8 del presente regolamento.

5. In ogni caso, opera il divieto di affidamento o di invito nei confronti dell'operatore economico che all'atto dell'avvio della procedura di affidamento, come risultante dalla data di adozione della determina di affidamento diretto o, in caso di procedure negoziate, dalla data di trasmissione della lettera di invito, abbia in corso di esecuzione un contratto affidato/aggiudicato in precedenza, qualsiasi sia la categoria di opere, ovvero il settore merceologico o la tipologia di servizi cui afferisce il contratto in corso di esecuzione. In particolare, per "appalti in corso" si intendono gli appalti per i quali è intervenuta l'aggiudicazione, come risultante dall'adozione della relativa determina di affidamento/aggiudicazione, ma non risulta emesso il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità, rispettivamente per lavori e servizi/forniture ovvero, in alternativa, il certificato di regolare esecuzione nei casi di cui all'art. 50 comma 7 del Codice.

6. Per gli appalti di lavori ai fini dell'individuazione della stessa "categoria di opere" entro la quale si applica la "rotazione", si deve fare riferimento al possesso da parte dell'operatore economico della medesima SOA nella categoria prevalente.

7. Per gli appalti di beni e servizi ai fini dell'applicazione della rotazione si utilizza lo strumento della classificazione in Categorie merceologiche. In particolare lo strumento utilizzato per definire la categoria



merceologica è la Classificazione “Common Procurement Vocabulary” (CPV) sviluppata in ambito Eurostat. Suddetta classificazione categorizza i contratti di acquisto pubblici mediante il CPV il quale presenta una struttura ad albero con livelli di classificazione progressivamente più specifici quali: Divisione (prime 2 cifre:XX000000-Y), Gruppo (prime 3 cifre:XXX00000-Y), e Classe (prime 4 cifre:XXXX0000-Y). In particolare, ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato con parere n.361/2018, per l’individuazione dello stesso “settore merceologico” si deve considerare il livello del CPV corrispondente alla Classe, ovvero alle prime quattro cifre del codice CPV.

8. Per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura in luogo del “settore merceologico” di cui al punto precedente, l’eventuale analogia, ai fini dell’applicazione della rotazione, deve essere valutata, caso per caso, a partire dalla specificazione delle categorie di opere (ID.opere) nonché le singole prestazioni afferenti l’eventuale servizio precedentemente affidato, individuate, rispettivamente, nelle tavole Z-1 e Z-2 allegate al c.d. Decreto parametri (DM 17 giugno 2016).

9. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell’ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica che:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell’albo dei fornitori, siano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

10. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 8 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1.Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture mediante procedure sottosoglia di cui all’art. 50 del Codice sono suddivisi in fasce di importo, dettagliate per ciascuno dei suddetti settori nelle tabelle seguenti.

2.Il principio di rotazione di cui al precedente articolo si applica nell’ambito di ciascuna fascia di valore economico definita per un settore.

Settore I: Forniture

Fascia	Importo <i>prestazione prevalente</i>
A1	fino a € 4.999,99
B1	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00, sino a € 139.999,99
E1	da € 140.000,00, sino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1 lett.c)

Settore II: Servizi

Fascia	Importo <i>prestazione prevalente</i>
A2	fino a € 4.999,99
B2	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99



C2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D2	da € 40.000,00, sino a € 139.999,99
E2	da € 140.000,00, sino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1, lett.c)

2. Per gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) alle fasce sopra elencate per il Settore II "Servizi" si aggiunge, la seguente fascia:

Fascia	Importo <i>prestazione prevalente</i>
F2	dalla soglia comunitaria ordinaria di cui alla fascia E2 alla soglia comunitaria per gli appalti di servizi sociali ed assimilati (art. 14 c.1, lett.d)

Settore III: Lavori

Fascia	Importo <i>prestazione prevalente</i>
A3	fino a € 4.999,99
B3	da € 5.000,00, sino a € 39.999,99
C3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
D3	da € 150.000,00 sino a € 299.999,99
E3	da € 300.000,00 sino a € 599.999,99
F3	da € 600.000,00 sino a € 999.999,99
G3	da € 1.000.000,00 sino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1, lett.a)

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 co. 3 del Codice, nella scelta degli operatori economici la SA applica il principio di rotazione con riferimento alle Fasce economiche di importo di cui sopra. Pertanto, l'operatore economico aggiudicatario di un contratto di importo compreso in una Fascia potrà essere invitato successivamente a presentare offerta per l'affidamento di un appalto compreso in una Fascia diversa.

4. Gli importi delle fasce potranno subire variazioni e/o implementazioni in considerazione del ricorrere di nuove esigenze della SA, ovvero al mutare del quadro normativo di riferimento.

Art. 9 - Deroga all'obbligo di rotazione

1. In casi eccezionali, debitamente motivati, è possibile derogare al principio di rotazione.

2. Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad €5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione con motivazione sintetica contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.



3. Ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto quando ricorrano, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto nonché qualità della prestazione resa.

4. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, il RUP dà atto della sussistenza della concorrenza delle condizioni di cui al precedente comma nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa i cui parametri sono indicati nella richiesta di offerta. In particolare:

a) gli affidamenti diretti sono affidati, di norma, con il criterio del prezzo più basso o tenendo conto di altri profili di convenienza per la SA in ragione della natura specifica dell'affidamento o del risultato atteso dalla procedura;

b) le procedure negoziate sono aggiudicate, a scelta della RUP, con il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne le ipotesi espressamente previste all'art. 108 co.2 del Codice per le quali si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 11 – Valutazione delle offerte

1. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa è prevista la nomina di una commissione giudicatrice quale organo deputato alla valutazione delle offerte. Alla Commissione può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente. Le sedute della commissione sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dalla piattaforma informatica di *e-procurement* in dotazione alla Provincia di Benevento.

2. La commissione di cui al punto precedente, formata da tre componenti dotati delle necessarie competenze tecnico-amministrative, viene nominata scaduto il termine di presentazione delle offerte.

3. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il RUP o il Responsabile del Servizio Staff 2- Appalti e Contratti in qualità di seggio monocratico di gara, con l'ausilio di almeno un testimone, procede alla verifica della documentazione amministrativa e all'individuazione della migliore offerta economica.

4. In caso di affidamento diretto la SA può riservare la valutazione del preventivo ricevuto ad insindacabile giudizio di un seggio composto da tre membri, che tiene conto dell'offerta ritenuta più conveniente in ragione delle condizioni di esecuzione e del prezzo offerti.

Art. 12 – Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000, anche in luogo del DGUE. La



Provincia di Benevento procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni ANAC.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- b) per gli appalti di valore superiore a € 40.000,00 la Provincia di Benevento procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D. Lgs. n° 36/2023 utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale e certificato del Casellario giudiziale);
- c) resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n° 159/2011.

2. Ai sensi dell'art. 99 comma 3-bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

Art. 13 - Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al comma 1, lett.a) dell'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 14 - Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. La forma del contratto (lettera commerciale, scrittura privata, contratto pubblico in forma amministrativa) è disciplinata dal vigente regolamento in materia di contratti dell'Ente Provincia.

Art. 15 - Termine dilatorio

1. Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice, negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period). La stipula del contratto avviene non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice.

Art. 16 - Esecuzione anticipata



1. Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice dopo l'adozione della determina di affidamento/aggiudicazione, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

2. Ai sensi dell'art.17 comma 9 del Codice l'esecuzione del contratto prima della sua stipulazione è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza indicate al suddetto articolo.

Art. 17 - Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, ai sensi dell'art. 50 comma 7, la Provincia di Benevento può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 18 - Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 1 negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Provincia di Benevento non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento, al netto di IVA e oneri accessori.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. Ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice è facoltà del RUP, in relazione al valore e alla specificità dell'appalto, non richiedere la garanzia definitiva, con onere di motivazione. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% (per cento) dell'importo netto contrattuale.

5. Ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis, alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Capo II – ALBO DEI FORNITORI E INDAGINI DI MERCATO

Art. 19 – Principi

1. L'individuazione degli operatori economici da consultare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria, garantendo la valorizzazione della natura delle prestazioni offerte dai medesimi e della loro pregressa esperienza professionale.

2. La selezione degli operatori economici di cui al precedente comma può essere effettuata tramite indagine di mercato o mediante ricorso all'Albo fornitori costituito dalla Provincia di Benevento ovvero secondo le altre modalità previste dalla disciplina applicabile.

3. L'indagine di mercato o la consultazione dell'Albo fornitori è svolta in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato II.1 al Codice, tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo della piattaforma informatica di e-



procurement; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto risultare registrato o registrarsi alla suddetta piattaforma.

4. L'Albo degli operatori economici formato dalla SA si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento domanda ai fini del proprio inserimento nello stesso.

5. Resta ferma la facoltà della SA di invitare alle procedure per la scelta del contraente operatori economici non iscritti all'Albo ritenuti idonei quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto, non consentano di utilizzare l'Albo ovvero nel caso in cui per la categoria di interesse non sia presente un numero di operatori atti a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente. In tal caso, la scelta degli ulteriori operatori avviene con le modalità previste dal Codice.

Art. 20 – Albo fornitori: oggetto, iscrizione e aggiornamento

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023 è istituito l'Albo fornitori di lavori, beni e servizi della SA.

2. L'Albo può essere utilizzato per:

a) l'invito a procedure di affidamento disciplinate dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023, ivi compresa l'individuazione di operatori economici da interpellare ai fini di affidamenti diretti, ferma restando la facoltà della SA di ricorrere, nei limiti di legge, ad altri strumenti previsti dalle leggi vigenti;

b) l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo di procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 76 del d.lgs. 36/2023;

c) l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi o condizioni di mercato, secondo l'art. 77 del Codice.

3. Il gestore del sistema per la tenuta dell'Albo controlla i principi di funzionamento dello stesso, è responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema nonché dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

4. La SA gestisce l'Albo fornitori in forma telematica tendendo conto del rispetto:

a) delle disposizioni del Codice;

b) del D.lgs. 82/2005 contenente il codice dell'amministrazione digitale;

c) delle disposizioni del Disciplinare tecnico di gestione informatizzata dell'Albo fornitori.

5. L'iscrizione all'Albo è soggetta a termine di scadenza almeno annuale e gli operatori economici hanno l'onere di aggiornare la propria iscrizione.

6. L'iscrizione all'Albo non costituisce avvio di una procedura di affidamento di un appalto e non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie per cui si è iscritti. Con la costituzione dell'Albo non vengono costituite graduatorie e non si procede all'attribuzione di punteggi in favore degli operatori economici che ottengano l'iscrizione all'Albo.

7. L'Albo dei Fornitori della Provincia di Benevento, come previsto nella Piattaforma in uso, è strutturato in categorie quali:

- aziende esecutrici di lavori pubblici;
- fornitori beni o servizi;
- professionisti tecnici;
- altri professionisti.

8. L'operatore economico potrà essere invitato alla procedura offerta per le categorie per le quali ha richiesto e ottenuto l'iscrizione.

9. L'Albo è pubblico mediante accesso al portale della SA. L'Ente si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione all'Albo fornitori con qualunque mezzo.

10. L'iscrizione all'Albo:



- è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 65 del d.lgs. 36/2023;

- viene effettuata per le categorie di beni, servizi, lavori, servizi tecnici (architettura e ingegneria) di cui sopra.

11. Gli operatori economici interessati, ai fini dell'iscrizione all'Albo, devono essere in possesso almeno dei seguenti requisiti:

- requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice;
- requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100 co. 1 lett. a) del Codice, comprovato mediante iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., o altro pertinente registro, relativa alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;
- requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 100 co. 1 lett. c) del Codice;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale.

12. I predetti operatori devono dichiarare il CCNL applicato ai propri dipendenti.

13. La domanda di iscrizione deve essere predisposta on-line, secondo le indicazioni di cui al Disciplinare tecnico di gestione informatizzata dell'Albo fornitori, a cura dell'operatore economico che intende iscriversi, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi. È a carico dell'operatore economico seguire attentamente le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione. Informazioni utili relative alle compilazioni dell'istanza di iscrizione sono contenute nel Disciplinare tecnico di gestione informatizzata dell'Albo fornitori.

14. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun operatore economico incluso nell'Albo sarà chiamato, con cadenza almeno annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

15. Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento decadranno automaticamente dall'Albo. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema ed esso verrà riabilitato all'atto dell'avvenuto aggiornamento.

16. Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e per le quali si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

17. Gli operatori economici restano iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

18. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento di procedura in contraddittorio nei casi espressamente previsti di cui al Disciplinare tecnico di gestione informatizzata dell'Albo fornitori. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 21 – Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento di consultazione per un eventuale affidamento diretto ovvero strumento di individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta nell'ambito delle procedure negoziate senza bando.

2. Tale fase non costituisce per gli operatori alcuna garanzia in merito al successivo invito alla procedura/affidamento.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.



4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. Qualora l'indagine di mercato sia condotta mediante avviso pubblico lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Bandi di gara e contratti". Inoltre, l'avviso è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

6. L'avviso pubblico di cui al precedente comma viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto. L'avviso pubblico deve indicare:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) i requisiti minimi afferenti la capacità economica-finanziaria e le capacità tecniche-professionali richiesti ai fini della partecipazione;
- e) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 2-bis del Codice;
- f) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- g) qualora previsto un numero massimo di operatori, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli stessi, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 30, comma 3 del presente regolamento;
- h) qualora previsto un numero massimo di operatori, le ragioni per le quali, in via eccezionale, ci si avvalga della facoltà di ricorrere al sorteggio per l'individuazione degli stessi in luogo dei criteri di selezione, come dettagliato al successivo articolo 30, comma 4;
- i) il criterio di aggiudicazione dell'appalto per l'individuazione, tra gli operatori invitati, dell'affidatario;
- l) le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Capo III - AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 22 - Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, al netto dell'IVA ed eventuali oneri accessori.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. L'Amministrazione, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare, ricorre all'Albo Fornitori nonché interpella anche operatori economici non iscritti a suddetto elenco, ritenuti idonei, quando, date le caratteristiche tecniche della prestazione da eseguire, si riscontri nell'elenco l'assenza di operatori iscritti per quella specifica attività e/o sottocategoria o nessuno degli operatori interpellati abbia presentato offerte.



5. È possibile disporre gli affidamenti diretti di cui all'art. 50 co. 1, lett. a) e b) anche senza la consultazione di più operatori economici. La SA si riserva comunque la facoltà di ricorrere all'affidamento diretto nella forma c.d. "mediata" tramite la richiesta di un preventivo a più operatori economici in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno in ragione delle specificità della prestazione nonché del principio di economicità.

6. In conformità al parere del Servizio contratti pubblici del MIT n.2577 del 03/06/2024, anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto la stazione appaltante ha la facoltà di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata. Resta ferma la necessità di motivare adeguatamente il ricorso ad una procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto nella determina a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

7. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

8. Ai fini dell'affidamento la S.A. verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, richiesti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale.

Art. 23 - Modalità procedurali

1. La Provincia di Benevento provvede alla consultazione degli operatori economici mediante:

a) per appalti di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore ad € 5.000,00 richiesta mediante piattaforma informatica di *e-procurement* della Provincia di Benevento;

b) per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000 nonché nei casi consentiti e per i quali non si ritenga di utilizzare la piattaforma, in alternativa alla precedente lettera, richiesta anche mediante PEC.

2. L'operatore individuato in ogni caso dovrà rispettare gli obblighi in materia di digitalizzazione del Codice che impongono l'obbligo di garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale, ai fini dell'affidamento, indipendentemente dal relativo valore economico,.

Art. 24 – Verifica della congruità dell'offerta

1. La verifica di congruità dell'offerta è svolta dal RUP indipendentemente dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di Lavori/Servizi/Forniture sotto la soglia comunitaria.

2. Il RUP dà atto della valutazione di congruità in ragione delle verifiche svolte ed agli elementi di conoscenza acquisiti agli atti.

3. L'attestazione di sussistenza della congruità è contenuta nel provvedimento di affidamento di cui al successivo art.25 comma 3, lett. g), ovvero in apposita dichiarazione comunque precedente al provvedimento di affidamento.

4. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

a) mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

b) mediante comparazione dei listini di mercato;

c) mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;

d) mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 25 - Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto si procede mediante la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice.



2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

3. Gli elementi essenziali che devono essere indicati nel provvedimento di affidamento sono:

- a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
- b) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art.11 commi 2 e 2-bis del Codice;
- c) le ragioni della scelta del fornitore, ovvero rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare e le documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni da affidare;
- d) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- e) il possesso dei requisiti di carattere speciale, se richiesti;
- f) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- g) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- h) rispetto del principio di rotazione;
- i) nominativo del RUP;
- l) elementi essenziali del contratto;
- m) copertura finanziaria.

Capo IV- PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 26 - Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Per appalti di servizi e forniture le procedure negoziate senza bando sono indette per importi di valore da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1, lett.c del Codice), al netto dell'IVA.

3. Per appalti di lavori le procedure negoziate senza bando vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1, lett.a del Codice), al netto dell'IVA.

Art. 27 - L'iter procedimentale

1. La determinazione a contrarre costituisce l'atto di avvio della procedura negoziata nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

2. Gli appalti di servizi e forniture e gli appalti di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00 vengono affidati previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite ricorso all'albo fornitori.

3. Gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 vengono affidati previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite ricorso all'albo fornitori.

4. Per gli appalti di lavori di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria (art. 14 c.1, lett.a), ai sensi dell' art. 50 comma 1, lett. d) del Codice, è comunque possibile procedere all'affidamento mediante ricorso a procedura aperta. In tal caso, ai fini della semplificazione della procedura, trattandosi di contratto sottosoglia, si applica l'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art.107 comma 3 del Codice, salvo motivata diversa disposizione del RUP.

Art. 28 - Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata si articola in tre fasi:



- a) svolgimento di indagini di mercato oppure consultazione dell'Albo fornitori ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. L'Amministrazione, caso per caso, sceglie fra le due suddette modalità di individuazione degli operatori in relazione alle specifiche caratteristiche dell'oggetto di affidamento;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici invitati e successiva scelta dell'affidatario;
- c) stipula del contratto.

Art. 29 - Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:
 - a) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - b) l'interesse che si intende soddisfare;
 - c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - d) gli elementi essenziali del contratto;
 - e) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - f) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 2-bis del Codice;
 - g) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare: indagine di mercato o albo fornitori;
 - h) l'eventuale numero massimo di operatori ammessi al confronto, fermo il numero minimo di operatori da invitare di cui al precedente art. 27 commi 2 e 3;
 - i) qualora previsto un numero massimo di operatori, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli stessi;
 - l) qualora previsto un numero massimo di operatori, in via eccezionale, previa adeguata motivazione, è possibile individuare gli stessi mediante sorteggio. Tale eccezione può essere prevista nel caso in cui, fermo restando la necessità di ricorso ai criteri di selezione di cui al successivo art. 30, si configuri il rischio di escludere dalla partecipazione alcuni operatori qualificati a vantaggio di altri o quando il ricorso ai criteri di selezione comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
 - m) il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - n) il nominativo del RUP e del DEC;
 - o) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

2. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse gli elementi di cui alle precedenti lettere f, h, i ed l sono contenuti nella medesima.

Art. 30 - Individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato mediante i criteri di cui al successivo comma 3 o, in via eccezionale, a seguito di sorteggio come previsto al successivo comma 4, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non individuati tramite i predetti criteri o non sorteggiati.

2. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, siano essi selezionati mediante indagine di mercato o mediante ricorso all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. I criteri utilizzati per la scelta degli operatori sono indicati in modo puntuale nella determina a contrarre di cui all'articolo 29 al presente regolamento.



3. Nei casi di cui al precedente comma, per l'individuazione degli operatori da invitare è facoltà del RUP, in relazione alla specificità dell'appalto, ricorrere all'applicazione dei criteri di seguito indicati, da utilizzare progressivamente in funzione delle esigenze che con l'appalto si intende soddisfare.

a) Per LAVORI

Criterio n.1: Classifica dell'attestazione SOA, definito attraverso i seguenti sottocriteri da utilizzare a cascata:

- Sottocriterio 1.1: Possesso di attestazione SOA con riferimento ai lavori della categoria prevalente con classifica più prossima alla classifica richiesta, per favorire la selezione di MPMI secondo quando indicato all'art. 4 del presente regolamento;
- Sottocriterio 1.2: *[In caso in cui il numero di operatori che soddisfano il sottocriterio 1.1 sia maggiore del numero massimo previsto di operatori da invitare]* Possesso di attestazione SOA con riferimento ai lavori delle categorie scorporabili, se individuate;

Criterio n.2: *[In caso in cui il numero di operatori individuati mediante il Criterio 1 sia maggiore del numero massimo previsto di operatori da invitare]*: Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.

b) Per SERVIZI E FORNITURE

Criterio n.1: Servizi/forniture analoghe (non identiche) all'oggetto dell'affidamento che dimostrino adeguata competenza nell'esecuzione della prestazione;

Criterio n.2: Fatturato più prossimo per eccesso all'importo indicato a base d'asta;

Criterio n.3: Possesso di certificazioni pertinenti all'oggetto dell'appalto di cui all'Allegato II.13 al Codice;

Criterio n.4: Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo dove deve essere eseguito il Servizio o effettuata la Fornitura, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.

4. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, in via eccezionale, previa adeguata motivazione indicata nella determina a contrarre, ferma la necessità di ricorso ai criteri di selezione indicati al precedente comma, è possibile individuare gli operatori economici da invitare alla procedura mediante sorteggio. Tale eccezione può essere prevista nel caso in cui si configuri il rischio di escludere dalla partecipazione alcuni operatori qualificati a vantaggio di altri o quando il ricorso ai criteri di selezione comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

5. In caso di ricorso all'albo fornitori di cui all'articolo 20 del presente regolamento, qualora il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento dell'appalto da affidare dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50 del Codice, ai fini del raggiungimento del numero minimo si procederà ad un'integrazione con altre imprese iscritte nelle fasce economiche progressivamente crescenti rispetto a quella di riferimento dell'appalto.

Art. 31 – Procedura e contenuto della lettera d'invito

1. Conclusa l'indagine di mercato oppure consultato l'Albo fornitori della Provincia di Benevento e formalizzati i relativi risultati, l'Amministrazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante la piattaforma informatica di *e-procurement* in dotazione alla stessa Provincia.



2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

3. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

4. Nella lettera di invito devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara; nel caso di operatori economici invitati mediante ricorso all'albo fornitori è necessario richiedere la conferma del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e requisiti speciali in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione all'albo fornitori. Per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali si rende necessario l'utilizzo del DGUE;
- c) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 2-bis del Codice;
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) la misura delle penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) l'eventuale richiesta di garanzie;
- l) il nominativo del RUP;
- m) il metodo prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- o) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 32 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di procedure negoziate aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1 è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionare il metodo tramite sorteggio tra quelli di cui all'allegato II.2 del Codice in sede di valutazione delle offerte.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1 riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 33 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi, ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato I.3 del Codice, entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.



3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 34 – Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.